Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2024/0477(COD)

10.1.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità
(COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0477(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatrice: Veronika Vrecionová

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....91

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 93

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità
(COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0477(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0769),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0443/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 marzo 2024,

– visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 14 novembre 2024,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia***, tenendo conto delle difficoltà pratiche nel determinare***, in alcuni casi, ***se cani e gatti siano detenuti come animali da compagnia o per l'immissione*** sul mercato ***o la fornitura, il presente regolamento dovrebbe esentare da determinati*** obblighi ***i proprietari di animali da compagnia che detengono*** un ***certo*** numero di cani e gatti ***e producono un certo numero di cucciolate al di sotto di una determinata soglia. In caso contrario, tali proprietari di animali da compagnia sarebbero soggetti alle pertinenti prescrizioni*** del presente regolamento***, il che non sarebbe proporzionato***.	(14) Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia, in alcuni casi, ***ciò potrebbe comportare costi significativi per gli operatori. Il potenziale rischio di problemi per il benessere cresce proporzionalmente al numero di cani o gatti allevati o detenuti in uno stabilimento. È quindi opportuno, ai fini della proporzionalità, distinguere tra stabilimenti di dimensioni diverse. Da un lato, tutti gli stabilimenti, a prescindere dal numero di cucciolate allevate o dal numero di cani o gatti detenuti, dovrebbero essere soggetti ai principi e alle prescrizioni generali in materia di benessere. Dall'altro lato, solo gli stabilimenti che detengono o immettono*** sul mercato ***un certo numero di cani o gatti dovrebbero essere soggetti a*** obblighi ***in materia di benessere più completi e dettagliati. Tale approccio tiene conto dell'onere finanziario derivante dalla conformità alle prescrizioni in materia di benessere più complete e dettagliate, come ad esempio i costosi investimenti strutturali. Tuttavia le donazioni occasionali e irregolari di*** un numero ***limitato*** di cani e gatti ***da parte di persone fisiche diverse dagli operatori dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione*** del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) ***Una volta raggiunta la soglia relativa alle attività di allevamento di cui al considerando precedente, i locali adibiti all'allevamento degli animali sono soggetti*** alle norme ***relative agli*** stabilimenti di allevamento ***di cui al capo II del presente regolamento***, anche se le attività di allevamento sono svolte all'interno di abitazioni, come spesso avviene per diversi tipi di allevatori commerciali***. Le abitazioni in cui cani e gatti sono detenuti per scopi diversi dalla riproduzione non sono considerate*** stabilimenti di ***allevamento e non sono tenute a conformarsi al capo II*** del presente regolamento.	(15) ***È opportuno stabilire soglie relative*** alle norme ***dettagliate sul benessere degli animali per gli*** stabilimenti di allevamento, ***i rifugi e le case di accoglienza.*** Anche se le attività di allevamento sono svolte all'interno di abitazioni, come spesso avviene per diversi tipi di allevatori commerciali***, tutte le norme in materia di benessere degli animali del presente regolamento dovrebbero applicarsi una volta raggiunte tali soglie. Considerando la natura esclusivamente commerciale degli*** stabilimenti di ***vendita, non è necessario stabilire delle soglie. Le prescrizioni*** del presente regolamento ***dovrebbero essere applicate a tutti gli stabilimenti di vendita, indipendentemente dal numero di cani o gatti detenuti***.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Inoltre sul mercato dell'Unione ***cani e gatti sono forniti da*** diversi tipi di operatori ***che*** svolgono diversi tipi di attività. Agli allevatori commerciali si affiancano ***negozi di animali da compagnia*** che detengono cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli. La protezione di questi animali può non essere ottimale e non esistono norme comuni in materia di benessere che devono essere rispettate in	(17) Inoltre sul mercato dell'Unione diversi tipi di operatori svolgono diversi tipi di attività ***per quanto riguarda l'immissione sul mercato di cani e gatti***. Agli allevatori commerciali si affiancano ***stabilimenti di vendita*** che detengono ***o riuniscono*** cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli ***o raccoglierli***. La protezione di questi animali può non essere ottimale e non esistono norme comuni in materia di

tali stabilimenti. Dato che ***i negozi di animali da compagnia*** sono operatori commerciali che immettono sul mercato cani e gatti, è pertanto necessario applicare a tali stabilimenti le prescrizioni di cui al presente regolamento.	benessere che devono essere rispettate in tali stabilimenti. Dato che ***gli stabilimenti di vendita*** sono operatori commerciali che immettono sul mercato cani e gatti, è pertanto necessario applicare a tali stabilimenti le prescrizioni di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) I negozi di animali da compagnia non sono in grado di fornire un ambiente adeguato che garantisca il benessere di cani e gatti basato sul concetto dei "cinque domini" (nutrizione, ambiente fisico, salute, interazioni comportamentali e stato mentale). La mancanza di un ambiente adeguato ha un effetto estremamente negativo sul loro stato mentale, in particolare in termini di disagio causato dal dover vivere in un ambiente ristretto (stabulari espositivi) in cui animali di specie diverse sono tenuti in condizioni di ristrettezza che ne limitano la socializzazione e l'esercizio. È pertanto opportuno vietare l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti da parte dei negozi di animali da compagnia.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Al fine di regolamentare la sovrappopolazione di gatti randagi e selvatici, le autorità locali o regionali dovrebbero essere incoraggiate ad adottare programmi di controllo degli animali in cui i gatti siano catturati senza crudeltà e portati da un veterinario per essere sterilizzati e vaccinati. Una volta guariti, i gatti dovrebbero essere riportati alla loro colonia all'aperto o alla loro abitazione o collocati in un rifugio per animali per essere reinseriti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Gli Stati membri hanno osservato il crescente ricorso alle case di accoglienza da parte degli operatori responsabili di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati. Dato che il numero di cani e gatti tenuti nelle case di accoglienza può avere un impatto sul mercato degli stessi, è opportuno che tali case rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. In questi casi gli operatori che collocano i cani o i gatti nelle case di accoglienza dovrebbero essere responsabili di garantire che queste si conformino alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Tale obiettivo potrebbe essere realizzato, tra l'altro, attraverso la definizione di un rapporto contrattuale tra l'operatore e la famiglia affidataria.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di individuare gli stabilimenti soggetti ai loro controlli ufficiali. È pertanto necessario che gli operatori che detengono cani e gatti negli stabilimenti notifichino le loro attività alle autorità competenti.	(23) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di individuare gli stabilimenti soggetti ai loro controlli ufficiali. È pertanto necessario che gli operatori che detengono cani e gatti negli stabilimenti notifichino le loro attività alle autorità competenti ***e che queste ultime mantengano un registro aggiornato di tali stabilimenti***. ***Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori, le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare a tal fine le informazioni o i dati raccolti nel registro degli stabilimenti per cani e gatti a norma del regolamento (UE) 2016/429.***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. ***I veterinari dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito alla correlazione esistente tra la salute e il benessere di tali animali.*** Gli stabilimenti che detengono cani e gatti dovrebbero	(25) Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. Gli stabilimenti che detengono ***un numero di*** cani e gatti ***superiore a una determinata soglia*** dovrebbero pertanto ricevere visite ***di consulenza*** volte a verificare il benessere degli animali da parte di un

pertanto ricevere visite ***regolari*** volte a verificare il benessere degli animali da parte di un veterinario.	veterinario ***entro il primo anno di applicazione del presente regolamento o entro il primo anno dalla notifica di un nuovo stabilimento***.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Alcune strategie di riproduzione possono comportare problemi per il benessere di cani e gatti. Selezionando alcuni tratti genetici per motivi estetici o di altra natura commerciale, potrebbero anche comparire tratti indesiderati dal punto di vista del benessere degli animali ed essere trasmessi alle generazioni future. Gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire che le loro strategie di riproduzione non comportino tali conseguenze negative per il benessere di cani e gatti.	(26) Alcune strategie di riproduzione possono comportare problemi per il benessere di cani e gatti. Selezionando alcuni tratti genetici per motivi estetici o di altra natura commerciale, potrebbero anche comparire tratti indesiderati dal punto di vista del benessere degli animali ed essere trasmessi alle generazioni future. Gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire che le loro strategie di riproduzione non comportino tali conseguenze negative per il benessere di cani e gatti. ***In particolare le strategie di riproduzione motivate da obiettivi di commercializzazione possono far sì che alcuni tipi di cani e gatti sviluppino "tratti conformazionali eccessivi". Dal momento che questi ultimi possono portare a problemi di salute significativi per i cani e i gatti interessati, gli allevatori dovrebbero escluderli dai programmi di riproduzione.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Le mostre, le esposizioni e i concorsi di bellezza per cani o gatti hanno un impatto sulle loro opportunità di mercato e sul loro prezzo di vendita. Le mutilazioni e alcune strategie di riproduzione che comportano lo sviluppo di tratti conformazionali eccessivi nei cani o nei gatti possono essere vantaggiose per gli allevatori che partecipano a mostre, esposizioni e concorsi di bellezza destinati a tali animali. L'organizzazione dei suddetti eventi e la partecipazione agli stessi può essere determinata da fattori diversi dal benessere degli animali, come gli standard estetici, con l'obiettivo di pubblicizzare determinate razze e caratteristiche fisiche. Al fine di garantire che gli allevatori diano priorità al benessere dei cani e dei gatti che producono e in particolare che i cani e i gatti non sviluppino tratti conformazionali eccessivi e gli allevatori non effettuino mutilazioni per conseguire standard estetici malsani, gli operatori degli stabilimenti di allevamento e di vendita e gli organizzatori di tali mostre, esposizioni e concorsi non dovrebbero utilizzare o includere cani o gatti con tratti conformazionali eccessivi o mutilati per le mostre, le esposizioni o i concorsi di cui sopra.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Le prove scientifiche dimostrano che la riproduzione in consanguineità ha effetti negativi significativi sulla salute e	(27) Le prove scientifiche dimostrano che la riproduzione in consanguineità ha effetti negativi significativi sulla salute e

sul benessere degli animali. È pertanto opportuno vietare la riproduzione in consanguineità di cani e gatti***, compresi gli accoppiamenti di primo e secondo grado***, in quanto ciò aumenta l'incidenza di disturbi ereditari e compromette la funzionalità del sistema immunitario, entrambi fattori che incidono negativamente sulla salute e sul benessere di cani e gatti.	sul benessere degli animali. È pertanto opportuno vietare la riproduzione in consanguineità di cani e gatti ***tra genitori e relativa prole, tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre o tra nonni e nipoti***, in quanto ciò aumenta l'incidenza di disturbi ereditari e compromette la funzionalità del sistema immunitario, entrambi fattori che incidono negativamente sulla salute e sul benessere di cani e gatti. ***La riproduzione in consanguineità dovrebbe comunque essere consentita nei casi in cui sia necessaria per preservare le razze locali con un pool genetico limitato, a condizione che sia autorizzata per tale motivo dall'autorità competente.***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere fatte riprodurre ***solo dopo il*** raggiungimento della maturità ***scheletrica e sessuale***. Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre gravidanze ***consecutive***, seguite da un adeguato periodo di recupero. La riproduzione dovrebbe cessare ***gradualmente*** in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età.	(33) Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici ***non*** dovrebbero essere fatte riprodurre ***prima del*** raggiungimento della maturità ***adeguata***. Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre gravidanze ***in un periodo di due anni***, seguite da un adeguato periodo di recupero. La riproduzione dovrebbe cessare in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età***, così come in cagne e gatte fattrici che hanno***

avuto due parti cesarei, dal momento che non è possibile escludere che un'ulteriore gravidanza abbia un effetto negativo sul loro benessere.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Le condizioni all'interno degli stabilimenti di allevamento sono particolarmente rilevanti al fine di garantire che cani e gatti siano detenuti e trattati correttamente prima di essere immessi sul mercato. È quindi importante che tali stabilimenti siano riconosciuti dalle autorità competenti e siano soggetti a ispezioni preliminari in loco prima del loro riconoscimento. È altresì importante che un elenco di tali stabilimenti riconosciuti sia accessibile al pubblico per consentire ai potenziali acquirenti di verificare lo status ***dei loro fornitori. Poiché tutti gli stabilimenti dispongono di una proroga per l'applicazione delle prescrizioni in materia di alloggiamento e salute, è necessario che l'obbligo*** degli stabilimenti di allevamento ***di ottenere un riconoscimento inizi ad applicarsi nella stessa data delle prescrizioni in materia di alloggiamento e salute***.	(37) ***L'ispezione preliminare da parte di veterinari ufficiali o altri professionisti, nel caso in cui il compito di controllo ufficiale sia stato delegato, e il conseguente riconoscimento degli stabilimenti sono un modo efficace per garantire che questi ultimi si conformino alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Tuttavia, dal momento che le ispezioni dovrebbero concentrarsi sugli stabilimenti che rappresentano un rischio più elevato dal punto di vista del benessere degli animali e data la limitata disponibilità di veterinari ufficiali negli Stati membri, non risulta proporzionato richiedere ispezioni preliminari in loco e riconoscimenti per tutti gli stabilimenti.*** Le condizioni all'interno degli stabilimenti di allevamento sono particolarmente rilevanti al fine di garantire che cani e gatti siano ***allevati,*** detenuti e trattati correttamente prima di essere immessi sul mercato***, in particolare a causa delle conseguenze che le condizioni di scarso benessere degli animali in tenera età possono avere su cani e gatti***. È quindi importante che tali stabilimenti siano riconosciuti dalle autorità competenti e siano soggetti a ispezioni preliminari in loco prima del loro riconoscimento. È altresì importante che un elenco di tali stabilimenti riconosciuti sia accessibile al pubblico per consentire ai potenziali

	acquirenti di verificare lo status degli stabilimenti di allevamento ***e quindi rafforzare il controllo pubblico e la consapevolezza dei cittadini***.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire la tracciabilità ***dei cani e dei gatti***, ***gli animali*** non dovrebbero solo essere ***marcati*** con un identificatore unico sotto forma di trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri ***che ancora non dispongono di*** banche dati ***nazionali per*** cani e gatti ***dovrebbero istituire tali banche dati affinché l'identificazione possa essere affidabile e verificata. Inoltre,*** per garantire la tracciabilità ***all'interno dell'Unione, tali banche dati nazionali dovrebbero essere interoperabili, in modo da consentire*** alle autorità competenti ***e ai portatori di interessi pertinenti di verificare l'autenticità dell'identificazione***.	(43) Per garantire la ***loro*** tracciabilità, ***i cani e i gatti*** non dovrebbero solo essere ***identificati individualmente*** con un identificatore unico sotto forma di ***un*** trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri ***dovrebbero essere tenuti a istituire e mantenere*** banche dati ***di*** cani e gatti ***immessi sul mercato dell'Unione*** per garantire la tracciabilità ***di tali animali. È altresì necessario garantire l'interoperabilità di tali banche dati. Ciò renderà più facile l'accesso alle informazioni su cani e gatti in tutta l'Unione e consentirà*** alle autorità competenti ***di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia di benessere degli animali. Al fine di agevolare l'interoperabilità tra le banche dati nazionali, la Commissione dovrebbe istituire una banca dati indicizzata***.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Cani e gatti importati nell'Unione possono essere stati allevati o detenuti in paesi terzi in condizioni dannose per il loro benessere. ***Inoltre, tenendo conto delle specifiche*** preoccupazioni ***dei*** cittadini dell'Unione ***per il*** benessere di cani e gatti, nonché dei rischi per la salute degli animali e per la salute pubblica ***associati a condizioni di scarso benessere nello stabilimento di origine specializzato nell'allevamento di cani e gatti***, è importante che le importazioni di cani e gatti da paesi terzi rispettino norme in materia di benessere equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e offrano le stesse garanzie per quanto riguarda la tracciabilità di tali animali. Dato che ciò obbligherà gli operatori di paesi terzi coinvolti nelle esportazioni di cani e gatti nell'Unione ad apportare cambiamenti, è necessario prevedere un periodo transitorio della stessa durata di quello applicabile agli operatori dell'Unione.	(45) Cani e gatti importati nell'Unione possono essere stati allevati o detenuti in paesi terzi in condizioni dannose per il loro benessere. ***Ciò solleva*** preoccupazioni ***morali e di sicurezza e salute pubblica nell'Unione. I*** cittadini dell'Unione ***ritengono che un elevato livello di*** benessere di cani e gatti ***sia una questione di responsabilità morale, come dimostrano i risultati dell'indagine Eurobarometro 2023 sul benessere degli animali***, nonché ***le numerose lettere, petizioni e interrogazioni parlamentari ricevute in materia, la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 sul commercio illegale di animali da compagnia e il divieto dell'Unione di immettere sul mercato e importare pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono. Inoltre i problemi relativi alla vita e alla salute degli animali costituiscono anche problemi per il benessere. Ad esempio l'esaurimento, la cachessia e la suscettibilità alle malattie infettive possono essere causate da un utilizzo troppo intensivo delle femmine di cani o gatti per la riproduzione, che quindi non rispetta le loro esigenze in materia di benessere. Infine le condizioni di scarso benessere possono comportare rischi per la salute pubblica, tra cui agenti zoonotici come la dermatofitosi o i parassiti interni, nonché un rischio indiretto maggiore di sviluppo di resistenza agli antimicrobici a causa della necessità di utilizzare volumi elevati di antimicrobici nello stabilimento di origine. I cani e i gatti allevati in condizioni di scarso benessere possono inoltre rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica, in quanto possono sviluppare comportamenti aggressivi. Alla luce di tali preoccupazioni morali pubbliche, della sicurezza e*** dei rischi per la salute degli animali e per la salute pubblica ***e al fine di raggiungere gli***

obiettivi del presente regolamento, è importante che le importazioni di cani e gatti da paesi terzi rispettino norme in materia di benessere ***identiche o*** equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e offrano le stesse garanzie per quanto riguarda la tracciabilità di tali animali. Dato che ciò obbligherà gli operatori di paesi terzi coinvolti nelle esportazioni di cani e gatti nell'Unione ad apportare cambiamenti, è necessario prevedere un periodo transitorio della stessa durata di quello applicabile agli operatori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) ***Le disposizioni di cui al considerando precedente dovrebbero*** essere ***applicate*** realizzando un elenco di paesi terzi autorizzati a ***fornire*** cani e gatti ***all'***Unione sulla base di una valutazione della Commissione circa l'affidabilità dei loro controlli ufficiali intesi a far rispettare le norme in materia di benessere degli animali previste dal presente regolamento, o norme equivalenti, negli stabilimenti ubicati nel loro territorio che ***forniscono*** o intendono ***fornire*** cani e gatti ***all'***Unione. È inoltre opportuno redigere un elenco degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti in tali paesi terzi e che sono autorizzati a esportare tali animali nell'Unione, al fine di garantire la tracciabilità e i controlli presso i posti di controllo frontalieri dell'Unione. La Commissione, seguendo un approccio basato sul rischio, dovrebbe condurre audit dell'affidabilità dei sistemi di controlli ufficiali dei paesi terzi autorizzati a norma	(46) ***L'applicazione delle norme in materia di importazione dovrebbe*** essere ***garantita*** realizzando un elenco di paesi terzi autorizzati a ***immettere*** cani e gatti ***sul mercato dell'***Unione sulla base di una valutazione della Commissione circa l'affidabilità dei loro controlli ufficiali intesi a far rispettare le norme in materia di benessere degli animali previste dal presente regolamento, o ***riconosciute dall'Unione come*** norme equivalenti, negli stabilimenti ubicati nel loro territorio che ***esportano*** o intendono ***esportare*** cani e gatti ***nel mercato dell'***Unione. È inoltre opportuno redigere un elenco degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti in tali paesi terzi e che sono autorizzati a esportare tali animali nell'Unione, al fine di garantire la tracciabilità e i controlli presso i posti di controllo frontalieri dell'Unione. La Commissione, seguendo un approccio basato sul rischio, dovrebbe condurre audit

del presente regolamento nonché di quelli che chiedono di essere autorizzati a norma del presente regolamento.	dell'affidabilità dei sistemi di controlli ufficiali dei paesi terzi autorizzati a norma del presente regolamento nonché di quelli che chiedono di essere autorizzati a norma del presente regolamento. ***Infine la conformità alle norme pertinenti del presente regolamento o alle norme riconosciute dall'Unione come norme equivalenti dovrebbe essere certificata nel certificato sanitario utilizzato per tali esportazioni. A tal fine la Commissione dovrebbe adoperarsi per modificare il modello di certificato ufficiale pertinente così da includere il corrispondente attestato relativo al benessere degli animali.***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 bis) Al fine di migliorare la protezione dei consumatori e garantire un'adeguata tracciabilità delle importazioni di cani e gatti nell'Unione, è opportuno esigere che siano identificati prima del loro ingresso e che gli importatori ne garantiscano la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri. Ciò determinerà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali. Inoltre l'azione coordinata dell'UE sul commercio illegale di cani e gatti condotta nel 2022 e nel 2023 ha dimostrato che una delle pratiche fraudolente comuni associate al commercio di cani e gatti consiste nell'importazione nell'Unione di cani e gatti a fini commerciali sostenendo che tali movimenti sono movimenti a carattere non commerciale quali definiti dalle norme dell'Unione in materia di sanità

	animale, ossia movimenti di cani e gatti che accompagnano i loro proprietari o una persona autorizzata dagli stessi senza l'intenzione di trasferire la proprietà. Al fine di fornire agli Stati membri gli strumenti per effettuare controlli basati sul rischio rivolti a questa pratica fraudolenta, è essenziale che l'ingresso di cani e gatti a carattere non commerciale sia notificato preventivamente attraverso un'apposita banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio. Tale banca dati dovrebbe raccogliere le notifiche di tutti questi ingressi nell'Unione, indipendentemente dal punto di ingresso, affinché gli Stati membri abbiano la necessaria visione d'insieme e individuino movimenti sospetti. Per questo motivo è opportuno che la Commissione istituisca e mantenga tale banca dati, in modo che gli Stati membri abbiano accesso a tutte le informazioni disponibili per i loro controlli.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) A norma del regolamento (UE) 2016/429 è istituito un elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cani e gatti per gestire il rischio di introduzione nell'Unione di malattie animali trasmissibili. L'elenco dei paesi terzi di cui al considerando precedente dovrebbe pertanto essere limitato ai paesi terzi autorizzati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e che forniscono adeguate garanzie della capacità della loro autorità competente di controllare e garantire la conformità degli stabilimenti che allevano e detengono	***soppresso***

cani e gatti destinati all'esportazione nell'Unione alle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare ***l'articolo 6 del*** presente regolamento in modo che le strategie di riproduzione non portino alla comparsa di genotipi che hanno effetti nocivi ***sulla salute o*** sul benessere di cani e gatti.	(48) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di ***integrare il presente regolamento stabilendo gli indicatori basati sugli animali e*** modificare ***il*** presente regolamento***, compresi, se necessario, i suoi allegati,*** in modo che le strategie di riproduzione non portino alla comparsa di genotipi***, fenotipi o tratti conformazionali eccessivi*** che hanno effetti nocivi sul benessere di cani e gatti.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Al fine di stabilire criteri minimi da valutare durante le visite di verifica del benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare l'articolo	***soppresso***

10 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per quanto riguarda le prescrizioni relative all'allevamento, alla detenzione e all'identificazione di cani e gatti, nonché gli indicatori per monitorare gli obiettivi strategici del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) È essenziale che la legislazione dell'Unione sia soggetta a monitoraggio e valutazione periodici in modo da poter essere adeguata per conseguire gli effetti previsti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo per la Commissione di monitorare il benessere di cani e gatti nell'Unione e di effettuare una valutazione da presentare ad altre istituzioni dell'Unione.	(55) È essenziale che la legislazione dell'Unione sia soggetta a monitoraggio e valutazione periodici in modo da poter essere adeguata per conseguire gli effetti previsti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo per la Commissione di monitorare il benessere di cani e gatti nell'Unione e di effettuare una valutazione da presentare ad altre istituzioni dell'Unione. ***La valutazione***

dovrebbe in particolare esaminare gli sviluppi tecnologici intervenuti per quanto riguarda i mezzi di identificazione di cani e gatti e la possibilità di utilizzare mezzi alternativi meno invasivi dell'impianto di un trasponditore. La valutazione dovrebbe inoltre garantire l'impermeabilità alle frodi e la solidità del sistema di tracciabilità dell'Unione, nonché la proporzionalità dei costi di identificazione per le persone fisiche e giuridiche soggette all'obbligo di identificazione ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce ***prescrizioni minime in materia di***:	Il presente regolamento stabilisce:

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) il divieto per i negozi di animali da compagnia di detenere cani e gatti e di immetterli sul mercato dell'Unione;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'Unione;	a) ***prescrizioni minime in materia di*** benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'Unione;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione.	b) ***prescrizioni minime in materia di*** tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché ***alla*** loro ***fornitura*** nell'Unione.	1. Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché ***al*** loro ***ingresso*** nell'Unione.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione**,** all'immissione sul mercato ***o alla fornitura*** di cani o gatti a fini scientifici.	2. Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione ***o*** all'immissione sul mercato di cani o gatti a fini scientifici ***o di sperimentazioni cliniche necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari***.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. "ibrido": qualsiasi progenie dalla prima alla quarta generazione dopo l'incrocio tra una specie selvatica e un cane o un gatto domestico, o tra tali ibridi e specie selvatiche, cani o gatti domestici o altri ibridi;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. "allevamento": l'attività consistente nella detenzione di cani o gatti in stabilimenti di allevamento ai fini della riproduzione;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. "pubblicizzazione": qualsiasi forma di comunicazione che abbia l'effetto diretto o indiretto di promuovere un cane o un gatto al fine di incentivare l'interesse, il coinvolgimento o le vendite, compresa la promozione di una razza o di una caratteristica fisica;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "detenzione": qualsiasi attività durante la quale ***un animale è trattenuto*** o ***manipolato*** in uno stabilimento;	4. "detenzione": qualsiasi attività durante la quale ***i cani e i gatti sono trattenuti, alloggiati*** o ***manipolati*** in uno stabilimento ***o sotto la responsabilità di un operatore***;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "immissione sul mercato": la ***detenzione di cani e gatti ai fini della*** vendita, ***della*** messa in vendita, ***della*** distribuzione o ***di*** qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità ***relativa all'animale, vale a***	5. "immissione sul mercato": la vendita, ***la*** messa in vendita, ***la*** distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento**,** di proprietà o di responsabilità ***sul mercato di cani o gatti*** a titolo oneroso o ***gratuito, nonché*** la

dire a titolo oneroso o ***almeno dietro rimborso delle spese sostenute, compresa*** la pubblicizzazione ***degli animali*** per ***le*** finalità ***di cui sopra***;	pubblicizzazione ***di cani o gatti*** per ***tali*** finalità***, ad eccezione delle donazioni occasionali e irregolari di piccole quantità di cani e gatti da parte di persone fisiche***;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "fornitura": il trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa a cani o gatti mediante qualsiasi mezzo o forma, a titolo oneroso o gratuito, a esclusione delle forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il termine "fornitura" deve essere soppresso o sostituito da "immissione sul mercato" in tutto il testo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. "piattaforme online": una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato ***o la fornitura*** di cani ***e*** gatti;	7. "piattaforme online": una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato di cani ***o*** gatti;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "annuncio": la pubblicazione, su una piattaforma online, di una pubblicità per la fornitura di un cane o di un gatto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "stabilimenti": stabilimenti di allevamento, rifugi ***per animali*** e ***negozi di animali da compagnia***;	11. "stabilimenti": stabilimenti di allevamento, ***stabilimenti di vendita,*** rifugi e ***case di accoglienza***;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "negozi di animali da compagnia": ***qualsiasi locale o struttura*** in cui ***cani e gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti come animali da compagnia***;	13. "negozi di animali da compagnia": ***un negozio, situato in una zona residenziale,*** in cui ***gli animali da compagnia sono esposti, spesso all'interno di contenitori, al pubblico ai fini della commercializzazione ai consumatori finali***;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	13 bis. "stabilimento di vendita": qualsiasi locale o struttura, ad eccezione dei negozi di animali da compagnia, in cui cani o gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. "rifugi ***per animali***": locali o strutture, ***a esclusione delle*** abitazioni, ***gestiti da una persona fisica o giuridica,*** in cui cani ***e*** gatti indesiderati, abbandonati, ***ex-randagi***, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di ***fornitura, a titolo oneroso o gratuito***;	14. "rifugi": locali o strutture, ***incluse le*** abitazioni, in cui cani ***o*** gatti indesiderati, abbandonati, ***randagi***, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di ***immissione sul mercato***;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 bis. "casa di accoglienza": una famiglia che detiene cani o gatti per conto di un operatore responsabile di cani e gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, ***a esclusione dei responsabili dei rifugi,*** che ***alleva, detiene, commercia o*** immette sul mercato cani e gatti ***sotto il suo controllo, anche per un periodo di tempo limitato***;	15. "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, che immette sul mercato cani e gatti***, responsabile di uno stabilimento di allevamento, uno stabilimento di vendita o un rifugio o responsabile dei cani o dei gatti ivi detenuti, o qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di cani e gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati che li affida a case di accoglienza***;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un cane o un gatto, comprese le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;	19. "mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici ***e di sterilizzazione o impianto di un trasponditore***, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 bis. "sterilizzazione": il processo mediante il quale ai cani o ai gatti è impedita chirurgicamente la riproduzione, compresa la rimozione chirurgica delle gonadi, ossia i testicoli nei cani e nei gatti maschi e le ovaie o le ovaie e l'utero nelle cagne e gatte fattrici;

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 ter. "sterilizzazione non chirurgica": metodi alternativi alla sterilizzazione chirurgica che preservano l'integrità del corpo del cane o del gatto e non comportano la rimozione o l'alterazione permanente di alcuna parte del suo corpo;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o ***altra*** struttura ***rigida*** usati per tenere cani ***e*** gatti in uno spazio circoscritto;	27. "contenitore": qualsiasi ***gabbia,*** cassa, box, alloggiamento o struttura ***amovibile*** usati per tenere cani ***o*** gatti in uno spazio circoscritto;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Capo I bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	CAPO I bis (nuovo)
	DIVIETO APPLICABILE AI NEGOZI DI ANIMALI DA COMPAGNIA
	Articolo 3 bis (nuovo)
	Divieto applicabile ai negozi di animali da compagnia
	È vietata l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti da parte dei negozi di animali da compagnia.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente capo non si applica agli stabilimenti ***seguenti:***	***1. Gli*** stabilimenti di allevamento ***in cui si producono al massimo*** due cucciolate per anno civile ***da immettere sul mercato sono soggetti solo agli obblighi di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, all'articolo 6 bis, all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 7, all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b), b bis) e d), all'articolo 14, paragrafi 2, 3, 4 e 6, all'articolo 15 e all'articolo 15 bis, paragrafo 1.***
– ***stabilimenti*** di allevamento ***che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di*** due cucciolate per ***stabilimento e*** anno civile***;***	
– ***negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;***	
– ***rifugi che, in un qualsiasi momento, detengono non più di 10 cani o non più di 20 gatti.***	

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. I rifugi in cui, in un qualsiasi momento, sono detenuti complessivamente fino a 15 cani o gatti o le case di accoglienza sono soggetti solo agli obblighi di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 7, all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b), b

	bis) e d), all'articolo 14, paragrafi 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 15.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Principi generali in materia di benessere	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** applicano i principi seguenti per quanto riguarda i cani ***e*** i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:	Gli operatori applicano i principi ***in materia di benessere*** seguenti per quanto riguarda i cani ***o*** i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura e facilità di movimento;	b) cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura***, luce, protezione dalle condizioni climatiche avverse*** e facilità di movimento;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prescrizioni generali in materia di benessere ***di cani e gatti***	***Obblighi*** generali in materia di benessere

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** sono responsabili del benessere di cani ***e*** gatti detenuti sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali.	1. Gli operatori sono responsabili del benessere di cani ***o*** gatti detenuti ***nei loro stabilimenti e*** sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel caso delle case di accoglienza la responsabilità è dell'operatore per conto del quale sono detenuti i cani o i gatti.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori non sottopongono cani o gatti a crudeltà, abusi o maltrattamenti, né li allevano, addestrano o medicano per partecipare ad attività che comportino crudeltà, abusi o maltrattamenti nei loro confronti o nei confronti di altri cani e gatti, compresi i combattimenti tra cani.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli operatori non abbandonano i cani o i gatti.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** garantiscono che cani e gatti siano manipolati da un numero adeguato di addetti alla custodia degli animali ***che possiedono le capacità e le competenze di***	2. Gli operatori garantiscono che cani e gatti siano manipolati da un numero adeguato di addetti alla custodia degli animali ***al fine di soddisfare le esigenze in materia di benessere dei cani o dei gatti detenuti nei propri stabilimenti***.

cui all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli operatori garantiscono il benessere dei cani e dei gatti detenuti nel proprio stabilimento monitorando gli indicatori basati sugli animali di cui al paragrafo 2 ter e adottando le misure appropriate sulla base dei risultati di tale monitoraggio.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento stabilendo indicatori basati sugli animali.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le strategie di riproduzione non diano luogo a genotipi e fenotipi con effetti nocivi sul benessere di cani e gatti o dei loro discendenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole o tra nonni e nipoti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il presente articolo per quanto riguarda i criteri specifici che gli operatori devono soddisfare nell'elaborazione delle strategie di riproduzione per rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché degli impatti sociali, economici e ambientali.	***soppresso***

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Obblighi in materia di strategie di riproduzione
	1. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le loro strategie di riproduzione riducano al minimo il rischio di produrre cani o gatti con genotipi o fenotipi associati a effetti nocivi sul loro benessere.
	2. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento non utilizzano per la riproduzione cani o gatti in cui sono presenti tratti conformazionali eccessivi che comportano un rischio elevato di effetti nocivi sul benessere di tali cani o gatti o della loro progenie.
	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento fissando le caratteristiche dei genotipi e dei fenotipi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i tratti conformazionali eccessivi di cui al paragrafo 2 dello stesso che sono esclusi dalla riproduzione, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e degli impatti sociali ed economici. Gli atti delegati relativi ai tratti conformazionali eccessivi sono adottati entro il 1º luglio 2030.
	4. A meno che non sia approvato dall'autorità competente sulla base di una necessità specifica di preservare le razze locali con un pool genetico limitato, nella gestione della riproduzione di cani e gatti

è vietato quanto segue:

a) la riproduzione tra genitori e relativa prole, tra fratelli e sorelle, tra fratellastri e sorellastre o tra nonni e nipoti; nonché

b) la riproduzione per produrre ibridi.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obbligo di notificare l'allevamento o la detenzione di cani e gatti negli stabilimenti	***Notifica e registrazione degli*** stabilimenti

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo le informazioni seguenti:	Gli operatori notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo ***almeno*** le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, ***negozio di animali da compagnia o*** rifugio;	c) il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, ***stabilimento di vendita,*** rifugio ***o casa di accoglienza***;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il numero massimo di ***animali*** che possono essere detenuti nello stabilimento***.***	e) ***la capacità dello stabilimento, espressa come*** il numero massimo di ***cani e gatti*** che possono essere detenuti nello stabilimento***;***

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) per gli stabilimenti di allevamento, il numero stimato di cucciolate da immettere sul mercato all'anno.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori notificano all'autorità competente:
	a) eventuali cambiamenti in relazione alle informazioni di cui al primo comma;
	b) qualsiasi cessazione dell'attività.
	1 ter. Gli Stati membri possono usare le informazioni fornite in conformità dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429. In tal caso gli operatori sono esentati dall'obbligo di cui al primo comma del presente articolo.
	1 quater. L'autorità competente tiene un registro degli stabilimenti e può utilizzare a tal fine il registro di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento
	1. Gli operatori di stabilimenti di allevamento che producono o intendono produrre più di cinque cucciolate per anno civile o che, in un qualsiasi momento, detengono più di cinque cagne o gatte fattrici immettono sul mercato cani o gatti solo dopo il riconoscimento del loro stabilimento da parte dell'autorità competente.
	2. L'autorità competente effettua ispezioni in loco per verificare che lo stabilimento soddisfi le prescrizioni di cui

al presente regolamento. Gli Stati membri possono consentire lo svolgimento di tali ispezioni a distanza, a condizione che i mezzi di comunicazione a distanza utilizzati forniscano prove sufficienti affinché l'autorità competente effettui ispezioni affidabili. L'autorità competente rilascia un certificato di riconoscimento solo a uno stabilimento di allevamento che soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento.

3. Le autorità competenti tengono un elenco degli stabilimenti di allevamento riconosciuti e lo rendono pubblico.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, quando immettono sul mercato o forniscono cani o gatti affinché siano detenuti come animali da compagnia,*** comunicano all'acquirente le informazioni ***necessarie*** per consentirgli di garantire il benessere ***dell'animale da compagnia***, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile.	1. Gli operatori comunicano all'acquirente ***di un cane o di un gatto*** le informazioni ***scritte*** per consentirgli di garantire il benessere ***dello stesso***, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile ***e sulle esigenze specifiche del cane o del gatto in termini di alimentazione, cura, salute, alloggiamento e comportamento, nonché le informazioni sulla sua salute, compreso lo stato di vaccinazione***.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando ***la fornitura*** di cani e gatti ***è pubblicizzata online***, ***l'annuncio riporta***, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:	2. Quando ***gli operatori pubblicizzano l'immissione sul mercato*** di cani e gatti, ***è riportata***, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, ***almeno*** l'avvertenza seguente:
"Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere".	"Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere".

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se la pubblicizzazione avviene tramite piattaforme online, i fornitori di queste ultime provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo tale che gli operatori siano agevolati nel consentire la visualizzazione dell'avvertenza.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di un obbligo generale di sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del

regolamento (UE) 2022/2065.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visite di ***verifica del*** benessere ***degli animali***	Visite di ***consulenza sul*** benessere

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi***:	1. Gli operatori:

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita***, almeno una volta all'anno,*** un veterinario, al fine di fornire all'operatore ***o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio*** consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di	a) provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita un veterinario ***entro... [un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento] o entro il primo anno dalla notifica di un nuovo stabilimento***, al fine di ***identificare e valutare qualsiasi fattore di rischio per il***

rischio per il benessere degli animali;	***benessere dei cani o dei gatti e*** fornire all'operatore consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali; ***successivamente le visite del veterinario avranno luogo quando opportuno sulla base di un'analisi del rischio da parte delle autorità competenti;***

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***registrano le*** risultanze della visita del veterinario di cui alla lettera a) e ***le*** relative azioni di follow-up ***e conservano tali dati*** per almeno ***sei*** anni***, mettendoli*** a disposizione delle autorità competenti dietro richiesta.	b) ***conservano i dati attinenti alle*** risultanze della visita del veterinario di cui alla lettera a) e ***alle*** relative azioni di follow-up per almeno ***cinque*** anni ***a partire dal giorno della visita e li mettono*** a disposizione delle autorità competenti dietro richiesta.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti ***delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo*** per stabilire i criteri minimi ***da sottoporre a valutazione*** durante le visite di ***verifica del*** benessere ***degli animali***.	2. ***La*** Commissione ***adotta*** atti ***di esecuzione*** per stabilire i criteri minimi ***per l'identificazione e la valutazione dei fattori di rischio da parte del veterinario*** durante le visite di ***consulenza sul*** benessere. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.***

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** garantiscono che cani e gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1***, e possono, sulla base del parere scritto di un veterinario o di un esperto di nutrizione animale, adeguare le frequenze di alimentazione di cui all'allegato I, punto 1***.	1. Gli operatori garantiscono che cani e gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Su parere scritto di un veterinario, gli operatori possono adeguare le prescrizioni in materia di alimentazione e abbeveraggio. Gli operatori devono tenere un registro relativo alla consulenza per tutta la durata in cui si applica il parere del veterinario.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** provvedono affinché:	2. Gli operatori provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***in caso di animali detenuti in*** stabilimenti di allevamento ***o in negozi di animali da compagnia, la circolazione dell'aria***, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas siano ***mantenuti entro limiti non*** nocivi per cani ***e*** gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva;	c) ***negli*** stabilimenti di allevamento***, in cui i cani e i gatti sono tenuti all'interno***, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas ***non*** siano nocivi per cani ***o*** gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva;

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli operatori non tengono cani o gatti all'interno di contenitori.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I contenitori possono essere utilizzati ***solo*** per il trasporto ***e*** l'isolamento ***temporaneo*** di singoli cani ***e*** gatti, a condizione ***di evitare*** lo stress ***dovuto a temperature estreme***.	***In deroga al secondo comma,*** i contenitori possono essere utilizzati per il trasporto***,*** l'isolamento ***a breve termine*** di singoli cani ***o*** gatti ***e durante la partecipazione a mostre, esposizioni e concorsi***, a condizione ***che*** lo stress ***sia ridotto al minimo, che si evitino sofferenze e che i cani e i gatti possano stare in piedi e sdraiarsi in posizione naturale***.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli operatori provvedono affinché cani ***e*** gatti ***abbiano accesso alla*** luce naturale ***in qualsiasi momento.*** Se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, ***gli operatori forniscono illuminazione*** artificiale.	7. Gli operatori provvedono affinché cani ***o*** gatti ***siano esposti alla luce e possano rimanere al buio per periodi sufficienti e ininterrotti al fine di mantenere un normale ritmo circadiano.*** ***Ai fini del primo comma, per "luce" si intende la*** luce naturale***, integrata,*** se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, ***da luce*** artificiale.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il presente articolo si applica a decorrere dal [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** provvedono affinché:	2. Gli operatori provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) cani ***e*** gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali;	a) cani ***o*** gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali ***e cani e gatti vulnerabili, come quelli appena nati, malati o feriti e le cagne e le gatte fattrici a fine gravidanza, siano ispezionati più frequentemente***;

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione ***o, in alternativa, sottoposti a eutanasia senza indebito ritardo***;	b) cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione;

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente*** da un veterinario;	c) ***se, nei casi di cui alla lettera b), non è possibile la guarigione e provano dolore o sofferenze acuti che non possono essere alleviati, i cani o i gatti possano essere sottoposti a eutanasia*** da un

	veterinario ***con il consenso preventivo dell'operatore***;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori provvedono affinché:	Gli operatori ***degli stabilimenti di allevamento*** provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani o gatti conformemente all'allegato I, punto 3;

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) cagne ***e*** gatte fattrici siano fatte riprodurre solo se hanno l'età minima conformemente all'allegato I, ***punti 3.1 e 3.2***, se la loro crescita scheletrica è completata e se non presentano malattie o condizioni fisiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla loro gravidanza e sul loro benessere;	a) cagne ***o*** gatte fattrici siano fatte riprodurre solo se hanno l'età minima conformemente all'allegato I, ***punto 3***, se la loro crescita scheletrica è completata e se non presentano malattie ***diagnosticate, segni clinici di malattie*** o condizioni fisiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla loro gravidanza e sul loro

benessere;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le gravidanze di cagne ***e*** gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima;	b) le gravidanze di cagne ***o*** gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima ***conforme all'allegato I, punto 3***;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'inseminazione artificiale di cagne o gatte fattrici sia effettuata solo da un veterinario e unicamente in circostanze eccezionali;

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le cagne fattrici di età pari o superiore a otto anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano	***soppresso***

sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***le femmine adulte di*** cani e gatti che non sono più ***utilizzate*** per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, non siano ***abbattute*** o ***abbandonate***. ***Gli operatori continuano a garantire il benessere di tali animali conformemente al regolamento.***	e) cani e gatti che non sono più ***utilizzati*** per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, ***siano tenuti o venduti, donati o reinseriti, e*** non siano ***abbattuti*** o ***abbandonati***.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore conserva la conferma scritta di cui alla lettera d) per un periodo di almeno tre anni dopo il decesso della cagna o gatta fattrice.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente articolo si applica a decorrere dal [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani ***e*** gatti conformemente all'allegato I, punto 4.	1. Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani ***o*** gatti conformemente all'allegato I, punto 4.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È vietato detenere cani e gatti in spazi che ne limitino i movimenti naturali, fatta eccezione per lo svolgimento delle procedure o dei trattamenti seguenti:	2. È vietato detenere cani e gatti in spazi che ne limitino i movimenti naturali, fatta eccezione ***nel caso dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, e*** per lo svolgimento delle procedure o dei trattamenti seguenti:

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) esami fisici***, compresa l'identificazione degli animali***;	a) esami fisici;

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***marcatura degli animali ai fini dell'***identificazione;	b) ***identificazione individuale di cani e gatti e lettura delle informazioni di*** identificazione;

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli operatori provvedono affinché l'arricchimento sia fornito e accessibile a tutti i cani o gatti, in modo da offrire un ambiente stimolante, consentire comportamenti specifici della specie e ridurre il loro senso di frustrazione.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, ***l'***amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani ***e*** gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.	1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, ***la rimozione degli artigli o altra*** amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica al solo scopo di migliorare ***o preservare*** la salute di cani ***o*** gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'indicazione medica alla mutilazione e i dettagli della procedura effettuata sono documentati da un veterinario. Tale documento è conservato dall'operatore fino a quando il cane o il gatto, insieme a detto documento, non è trasferito a un altro stabilimento o proprietario. L'operatore dello stabilimento responsabile del cane o del gatto nel momento in cui la mutilazione è stata eseguita dal veterinario conserva una copia del documento per tre anni.
	A titolo di deroga, gli Stati membri possono autorizzare il taglio delle orecchie di un gatto mediante resezione della punta delle orecchie o la loro dentellatura nel contesto della marcatura dei gatti randagi quando sono sterilizzati nell'ambito dei programmi di cattura-

sterilizzazione.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La sterilizzazione ***maschile e femminile è*** consentita ***solo se eseguita*** da un veterinario***,*** sotto anestesia e in analgesia prolungata.	2. ***Gli operatori provvedono affinché*** la sterilizzazione***, quando giustificata, possa essere*** consentita da un veterinario ***ed eseguita*** sotto anestesia e in analgesia prolungata.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I veterinari possono prendere in considerazione, se del caso, il ricorso alla sterilizzazione non chirurgica.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti:	3. Sono vietate le pratiche di manipolazione ***che causano dolore o sofferenza, tra cui le*** seguenti:

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) legare ***continuamente*** parti del corpo;	a) legare parti del corpo;

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) usare museruole ***per periodi prolungati, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario***;	d) usare museruole;

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda ***e*** i peli.	e) sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda***, le orecchie o*** i peli.

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) usare collari a strozzo con punte;

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) usare collari a strozzo senza fermo di sicurezza;

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3:
	a) le pratiche di cui al paragrafo 3, lettere a), c) e d), possono essere eseguite per motivi medici nell'interesse del benessere del cane o del gatto;
	b) la pratica di cui al paragrafo 3, lettera d), può essere eseguita per garantire il benessere dei cani o dei gatti, se necessario, per motivi di sicurezza e di salute pubblica o di protezione degli animali; in tali casi la durata è limitata al tempo minimo necessario e il cane o il gatto è soggetto a sorveglianza.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Article15 bis
	Mostre, esposizioni e concorsi di bellezza
	1. Nelle mostre, nelle esposizioni e nei concorsi di bellezza per cani e gatti gli operatori degli stabilimenti di allevamento o di vendita non utilizzano cani o gatti che presentano caratteristiche conformazionali eccessive o cani o gatti che sono stati mutilati in modo tale da alterare le loro caratteristiche fisiche.
	2. Gli organizzatori di mostre, esposizioni e concorsi di bellezza per cani e gatti escludono da tali eventi cani e gatti che presentano caratteristiche conformazionali eccessive o cani o gatti che sono stati mutilati in modo tale da alterare le loro caratteristiche fisiche.
	3. La Commissione prevede adeguate misure transitorie nell'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento	

1. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento di allevamento da parte dell'autorità competente prima di vendere cani e gatti nati nel proprio stabilimento.

2. L'autorità competente rilascia un certificato di riconoscimento per uno stabilimento di allevamento, a condizione che un'ispezione preliminare in loco abbia confermato che lo stabilimento soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento.

3. Le autorità competenti tengono un elenco degli stabilimenti di allevamento riconosciuti e lo rendono pubblico.

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore]*** tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti ***per essere forniti nell'Unione, compresi*** cani e gatti ***adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche,*** sono ***contrassegnati ai fini dell'identificazione*** mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. ***Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale.*** L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di	1. Tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti ***e tutti i*** cani e ***i*** gatti ***immessi sul mercato*** sono ***identificati individualmente*** mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario. ***Qualora ritenga che l'impianto di un microchip possa compromettere in modo significativo la salute del cane o del gatto, il veterinario ne può ritardare temporaneamente l'impianto fino a quando le preoccupazioni in merito alla salute dell'animale non possano essere risolte in modo adeguato. Nel caso in cui un cane o un gatto presenti reazioni avverse significative dopo l'impianto del***

un veterinario.	***microchip, il veterinario intraprende tutte le azioni necessarie, compresa la sua rimozione, per garantire la salute di tale animale.***

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano identificati individualmente entro tre mesi dalla nascita e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli operatori degli stabilimenti di vendita, i rifugi e i responsabili di cani e gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati che entrano nei loro stabilimenti o sono sotto la loro responsabilità provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente entro 30 giorni dal loro arrivo nello stabilimento e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le persone fisiche o giuridiche, diverse dagli operatori, che immettono sul mercato cani o gatti provvedono affinché siano identificati individualmente prima della data della loro immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I cani e i gatti identificati individualmente mediante un trasponditore iniettabile contenente un microchip, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione prima del [data di applicazione del presente regolamento], si considerano rispondenti alle prescrizioni di cui al presente paragrafo, a condizione che il microchip sia leggibile.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati*** conformemente al paragrafo 1	2. ***Entro due giorni lavorativi dalla loro identificazione,*** conformemente al paragrafo 1***, i cani e i gatti*** sono registrati

sono registrati dal veterinario***, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario,*** all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti ***di allevamento***, la registrazione è effettuata a nome ***del titolare*** dello stabilimento ***di allevamento*** responsabile del cane o del gatto. ***Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio.*** Per le persone fisiche che ***intendono fornire*** un cane o un gatto ***nell'Unione***, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. ***Ogni successivo proprietario o responsabile del*** cane o ***del*** gatto provvede affinché ***il*** trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19.	dal veterinario all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. ***Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari, a condizione che dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati.*** Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti, la registrazione è effettuata a nome ***dell'operatore*** dello stabilimento responsabile del cane o del gatto. Per le persone fisiche che ***immettono sul mercato*** un cane o un gatto, la registrazione è effettuata a nome di tale persona.
	In caso di trasferimento di proprietà o di responsabilità, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il cane o ***il*** gatto provvede affinché ***ogni*** trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19 ***entro due settimane dalla data del trasferimento di proprietà o di responsabilità, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro competente***.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In caso di decesso di un cane o di un gatto detenuto in uno stabilimento, l'operatore provvede affinché il decesso sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro competente di tale

banca dati.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] prima di ***fornire*** un cane o un gatto ***nell'Unione***, ***il fornitore fornisce*** all'acquirente ***dell'animale***:	Prima di ***immettere sul mercato*** un cane o un gatto, ***gli operatori o le persone fisiche o giuridiche che immettono il cane o il gatto sul mercato forniscono*** all'acquirente:

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la prova dell'identificazione e della registrazione ***dell'animale*** conformemente ai paragrafi 1 e 2;	a) la prova dell'identificazione e della registrazione ***del cane o del gatto*** conformemente ai paragrafi 1 e 2 ***e un link al sistema di cui al paragrafo 6***;

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione ***degli animali forniti***	Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione ***dei cani e dei gatti*** mediante

mediante il sistema di cui al paragrafo ***7***.	il sistema di cui al paragrafo ***6***.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo ***da consentire ai fornitori di cani e gatti di*** adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione ***dell'animale*** attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.	I fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo ***che gli operatori o le altre persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato cani o gatti siano agevolati nell'***adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione ***del cane o del gatto*** attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fornitore di cani e gatti è l'***unico*** responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di ***un obbligo generale di*** sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065.	***La persona fisica o giuridica che immette sul mercato cani o gatti*** è l'***unica*** responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di ***una*** sorveglianza ***generale*** al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE)

2022/2065.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente al paragrafo 3, lettera a), sia che cani e gatti siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore]*** la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti ***forniti***, mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:	6. La Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema ***online*** per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti ***immessi sul mercato***, mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore] la Commissione adotta atti di esecuzione che ***specificano gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6***:	La Commissione adotta atti di esecuzione che ***stabiliscono***:

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ***le funzionalità principali del sistema***;	– ***sulla base del contenuto delle banche dati di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), le informazioni esatte che le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato cani o gatti devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti conformemente al paragrafo 3, lettera a), sia che siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi***;

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6:

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– le funzionalità principali del sistema;

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) sono adottati entro [la data di applicazione del presente regolamento] e l'atto di esecuzione di cui alla lettera b) è adottato entro [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*** le autorità competenti istituiscono e mantengono ***una banca dati per la registrazione di*** cani e gatti ***dotati di microchip***.	1. Le autorità competenti istituiscono e mantengono ***banche dati per i*** cani e ***i*** gatti ***registrati conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 21, paragrafo 4***.

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*** gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano ***interoperabili con le stesse banche dati di altri Stati membri***, in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano ***conformi alle prescrizioni stabilite dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3, lettera b), per garantirne l'interoperabilità***, in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione istituisce e mantiene una banca dati indicizzata contenente i numeri di identificazione dei microchip di cani e gatti e le banche dati nazionali in cui sono memorizzati i dati di identificazione, senza accedere ai dati personali. La Commissione può affidare

	lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di questa banca dati indicizzata a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'interoperabilità tra ***gli*** Stati membri;	b) l'interoperabilità tra ***le banche dati degli*** Stati membri ***e la banca dati indicizzata***;

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) l'interconnessione tra le banche dati degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e qualsiasi altra banca dati pertinente, compreso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).
	La Commissione adotta tali atti di esecuzione entro [la data di applicazione del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Protezione dei dati
	1. Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 7, dell'articolo 7 bis e dell'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.
	La Commissione è titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, e dell'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento.
	È fatto divieto a qualsiasi persona che abbia accesso ai dati personali di cui al primo e al secondo comma di divulgare i dati personali di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni o per altra via contestualmente all'esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure appropriate per affrontare le violazioni di tale divieto.
	I dati personali raccolti ai sensi del primo e del secondo comma non sono utilizzati per fini diversi dal controllo ufficiale della conformità alle prescrizioni in materia di benessere e tracciabilità di cui al presente regolamento e dall'individuazione di pratiche fraudolente in vista dell'adozione di misure di controllo.
	2. Tali dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono conservati per i periodi seguenti:
	a) nel caso degli articoli 7 e 7 bis, dieci anni dopo la data di cessazione

	dell'attività dello stabilimento;
	b) nel caso dell'articolo 19, paragrafo 1, venti anni dopo la prima registrazione del cane o del gatto nella banca dati di cui a tale articolo o cinque anni dopo la registrazione del decesso del cane o del gatto in tale banca dati;
	c) nel caso dell'articolo 21, paragrafo 4 bis, secondo comma, cinque anni dalla data di notifica preventiva.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*** cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato ***dell'Unione*** solo se sono stati detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti:	1. Cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato solo se ***sono state soddisfatte le condizioni indicate di seguito:***
	a) sono stati ***allevati e*** detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il capo II del presente regolamento;	***i)*** il capo II del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le condizioni riconosciute dall'Unione come equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento; o	***ii)*** le condizioni riconosciute dall'Unione ***in conformità dell'articolo 129 del regolamento (UE) 2017/625*** come equivalenti a quelle stabilite dal ***capo II del*** presente regolamento; o

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se del caso, le prescrizioni contenute in un accordo specifico tra l'Unione e il paese esportatore.	***iii)*** se del caso, le prescrizioni contenute in un accordo specifico tra l'Unione e il paese esportatore.

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato o forniti purché provengano da un territorio o paese terzo e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625.	***b) provengono*** da un territorio o paese terzo e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***A decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento + cinque anni]*** il certificato ufficiale che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 ***e conferma che i cani e i gatti provengono da uno stabilimento incluso nell'elenco conformemente al paragrafo 2***.	3. Il certificato ufficiale ***di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2017/625,*** che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi ***per essere immessi sul mercato dell'Unione,*** contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 ***del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692[11], i cani e i gatti che entrano nell'Unione sono identificati mediante un microchip di cui all'articolo ***17, paragrafo 1, che ne consente la tracciabilità***.	Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692[11], i cani e i gatti che entrano nell'Unione ***per essere immessi sul suo mercato*** sono identificati ***prima del loro ingresso da un veterinario*** mediante un microchip ***conformemente all'allegato II. L'importatore garantisce la registrazione di cani e gatti da parte di un veterinario in una banca dati nazionale*** di cui all'articolo ***19 entro cinque giorni lavorativi dal loro ingresso nell'Unione***. ***Gli Stati membri possono consentire la registrazione da parte di persone diverse dai veterinari, a condizione che***

	dispongano di misure atte a garantire l'accuratezza delle informazioni inserite nella banca dati.
[11] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).	[11] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una volta giunti a destinazione, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro 48 ore dall'arrivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'ingresso di cani e gatti

nell'Unione nell'ambito di un movimento a carattere non commerciale, quale definito nell'articolo 4, punto 14, del regolamento (UE) 2016/429, è notificato preventivamente dai loro proprietari in una banca dati online dell'Unione per animali da compagnia in viaggio almeno cinque giorni lavorativi prima dell'attraversamento della frontiera dell'Unione, ad eccezione dei casi seguenti:

a) cani o gatti che entrano nell'Unione direttamente dai paesi terzi elencati conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013;

b) cani o gatti registrati nella banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Il proprietario notifica preventivamente l'identità del cane o del gatto e, se del caso, l'identità della persona autorizzata che viaggia con tale animale, il suo numero di identificazione del microchip, la sua destinazione principale nell'Unione e, se del caso, la data e il luogo previsti di uscita dall'Unione. Se il cane o il gatto soggiorna nell'Unione per più di quattro mesi, il proprietario provvede alla sua registrazione nella banca dati dello Stato membro di residenza entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del quarto mese.

La Commissione istituisce e mantiene la banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio di cui al secondo comma e può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di questa banca dati a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'accesso a tale banca dati è limitato alle autorità competenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti di esecuzione, di stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell'Unione di condizioni equivalenti a norma del paragrafo 1, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici ***dell'EFSA, e degli impatti sociali, economici e ambientali***, per quanto riguarda:	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici ***dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare***, per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le ***frequenze*** di alimentazione e il processo di svezzamento;	a) le ***prescrizioni in materia*** di ***abbeveraggio e*** alimentazione e il processo di svezzamento;

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***i parametri*** di illuminazione;	c) ***le prescrizioni in materia*** di illuminazione;

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) l'età minima di cagne e gatte fattrici per ***l'inizio della*** riproduzione;	h) l'età minima ***e massima*** di cagne e gatte fattrici per ***la*** riproduzione;

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) le prescrizioni relative ai trasponditori utilizzati per ***contrassegnare*** cani e gatti;	j) le prescrizioni relative ai trasponditori utilizzati per ***identificare individualmente*** cani e gatti;

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualsiasi prescrizione aggiunta negli allegati si basa su prove scientifiche o tecniche aggiornate, in particolare per quanto riguarda le condizioni specifiche necessarie per garantire il benessere dei cani e dei gatti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se del caso, tali atti delegati prevedono periodi di transizione sufficienti per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle nuove prescrizioni.	Qualsiasi prescrizione aggiunta negli allegati si basa su prove scientifiche o tecniche aggiornate, in particolare per quanto riguarda le condizioni specifiche necessarie per garantire il benessere dei cani e dei gatti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se del caso, tali atti delegati ***tengono conto degli impatti sociali ed economici e*** prevedono periodi di transizione sufficienti per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo ***4***, all'articolo ***10***, paragrafo ***2***, e all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo ***2 ter***, all'articolo ***6 bis***, paragrafo ***3***, e all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo ***4***, all'articolo ***10***, paragrafo ***2***, e all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo ***2 ter***, all'articolo ***6 bis***, paragrafo ***3***, e all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo ***4***, dell'articolo ***10***, paragrafo ***2***, e dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo ***2 ter***, dell'articolo ***6 bis***, paragrafo ***3***, e dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [15 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	2. Entro il [15 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti ***e della possibilità di utilizzare mezzi di identificazione alternativi meno invasivi dell'impianto di un trasponditore***, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]***, salvo disposizione contraria*** del presente regolamento.	Esso si applica a decorrere dal [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]**.** ***Tuttavia gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:*** ***i) articolo [X], capo [X] Divieto applicabile ai negozi di animali da compagnia dal [otto anni dalla data di entrata in vigore*** del presente regolamento***];*** ***i) articolo 13 dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento];*** ***ii) articolo 9, paragrafo 2, secondo***

comma, articolo 17, paragrafi da 1 a 3, e articolo 19, paragrafo 1, dal [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento];

iii) articolo 12, articolo 17, paragrafi 4 e 6, articolo 19, paragrafi 2 e 2 bis, e articolo 21, paragrafi da 1 a 4 bis, dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]; e;

iv) articolo 7 bis dal [sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alimentazione	1. Alimentazione ***e abbeveraggio***

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1. ***L'operatore adotta le frequenze di alimentazione seguenti:***	1.1. ***Cani e gatti sono nutriti almeno due volte al giorno. I cuccioli di cane e gatto sono nutriti più frequentemente.***
a) cani e gatti adulti sono nutriti due volte al giorno;	
b) le cagne e gatte fattrici hanno accesso al mangime ad libitum;	
c) i cuccioli di cane di meno di otto settimane sono nutriti almeno cinque volte al giorno;	

d) i cuccioli di gatto di meno di 12 settimane sono nutriti almeno quattro volte al giorno.

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2. Nei primi due giorni di vita ogni cucciolo di gatto o cane è nutrito con il colostro della madre.	1.2. ***Almeno*** nei primi due giorni di vita ogni cucciolo di gatto o cane è nutrito con il colostro ***e successivamente con il latte*** della madre ***o di una cagna o gatta fattrice in allattamento***. ***Se ciò non è possibile o non è sufficiente, si ricorre a un sostituto del latte concepito per cuccioli di cane e gatto, con la frequenza indicata dal produttore del sostituto o da un veterinario.***

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.3. Se la cagna o la gatta fattrice è malata o comunque non è in grado di nutrire la prole, l'operatore fornisce il latte di altre cagne o gatte fattrici presenti nello stesso allevamento e un'integrazione di latte artificiale adatto ai cuccioli di cane e gatto, secondo la frequenza di somministrazione indicata dal produttore del latte artificiale o da un veterinario, fino al completo svezzamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.4. ***L'operatore si assicura che*** tutti i cuccioli di cane e gatto non svezzati ***ricevano*** una quantità di latte sufficiente a garantire un costante aumento del peso corporeo.	1.4. Tutti i cuccioli di cane e gatto non svezzati ***sono nutriti con*** una quantità di latte***, sostituto del latte o una combinazione degli stessi*** sufficiente a garantire un costante aumento del peso corporeo.

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.2.1. ***Se del caso, è fornita illuminazione artificiale per un lasso di tempo*** almeno ***equivalente al periodo di luce naturale normalmente disponibile tra le ore 9 e le ore 17***.	2.2.1. ***Cani e gatti devono essere esposti alla luce per*** almeno ***sette ore al giorno***.

Or. en

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.2.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.2.2. La luce artificiale deve essere ad ampio spettro o a spettro completo.	2.2.2. La luce artificiale deve essere ad ampio spettro o a spettro completo ***con una frequenza di almeno 80 hertz***.

Or. en

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.2.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.2.3. L'illuminamento deve essere di almeno 50 lux all'altezza della testa dell'animale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.2.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.2.4. ***Gli animali*** devono avere la possibilità di restare ***al buio*** per almeno otto ore al giorno.	2.2.4. ***I cani e i gatti*** devono avere la possibilità di restare ***senza luce artificiale*** per almeno otto ore al giorno.

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.1. Le gatte fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 12 mesi di età.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.2. Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo ***se hanno raggiunto almeno i 18 mesi di età***.	3.2. Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo ***a partire dal loro secondo estro***.

Or. en

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3.2 bis. Le gatte fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 12 mesi di età o l'età di maturità scheletrica specifica della razza.

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.3. ***Gli operatori consentono fino a un massimo*** di tre cucciolate ***per cagna o gatta fattrice*** nell'arco di due anni.	3.3. ***Una cagna o gatta fattrice non deve partorire più*** di tre cucciolate nell'arco di due anni.

Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.4. ***Dopo*** tre cucciolate ***consecutive*** nell'arco di due anni, ***gli operatori assicurano per la cagna o la gatta fattrice*** un periodo di recupero ***prevenendo nuove gravidanze per un periodo*** di almeno un anno.	3.4. ***Per le cagne fattrici che hanno partorito*** tre cucciolate***, compresi i nati morti,*** nell'arco di due anni, ***occorre prevedere*** un periodo di recupero di almeno un anno.

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3.4 bis. Qualsiasi cagna o gatta fattrice che abbia subito due tagli cesarei non deve più essere utilizzata per la riproduzione.

Or. en

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3.4 ter. Prima che siano utilizzate per la riproduzione, le cagne fattrici di età pari o superiore a otto anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni devono essere sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che, al momento di tale esame, non vi sono controindicazioni alla

	gravidanza. L'operatore deve conservare la conferma scritta per un periodo di almeno tre anni.

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I trasponditori utilizzati per ***contrassegnare*** cani e gatti ai sensi ***dell'articolo 16*** soddisfano i requisiti seguenti:	I trasponditori utilizzati per ***identificare individualmente*** cani e gatti ai sensi ***degli articoli 17 e 21*** soddisfano i requisiti seguenti:

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Numero annuo di cani e gatti ***dotati di microchip*** ai sensi dell'articolo 17.	1. Numero annuo di cani e gatti ***registrati*** ai sensi dell'articolo 17 ***e dell'articolo 21, paragrafo 4***.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Numero annuo di stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 7.

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Numero annuo di stabilimenti di allevamento riconosciuti ai sensi dell'articolo ***16***.	2. Numero annuo di stabilimenti di allevamento riconosciuti ai sensi dell'articolo ***7 bis***.

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Numero annuo di stabilimenti di allevamento il cui riconoscimento è stato sospeso o revocato.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il 7 dicembre 2023 la Commissione ha adottato una proposta di nuove norme relativa al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità, con l'obiettivo di migliorare il benessere di cani e gatti detenuti da allevatori, stabilimenti di vendita e rifugi, rafforzando al contempo la protezione dei consumatori, garantendo una concorrenza leale e contrastando il commercio illegale.

La relatrice concorda in linea di massima con la proposta della Commissione e mantiene i principi e obblighi fondamentali in materia di benessere. La relatrice si propone in particolare di affrontare il problema delle frodi e del benessere inadeguato di cani e gatti, senza imporre prescrizioni eccessive ai singoli proprietari di cani e/o gatti onesti.

Ai fini della proporzionalità, la relatrice opera una distinzione tra stabilimenti di dimensioni diverse. Da un lato, tutti gli stabilimenti, indipendentemente dal numero di cucciolate allevate o dal numero di cani o gatti detenuti, dovrebbero essere soggetti ai principi e agli obblighi generali in materia di benessere, mentre dall'altro, solo gli stabilimenti che detengono o immettono sul mercato un certo numero di cani o gatti dovrebbero essere soggetti a obblighi in materia di benessere più completi e dettagliati.

Dal momento che alcune organizzazioni utilizzano le case di accoglienza per ospitare cani e gatti abbandonati, randagi o indesiderati, la relatrice propone di includerle nell'ambito di applicazione del regolamento. D'altra parte, la relatrice propone un divieto assoluto di commercializzazione di cani e gatti da parte dei negozi di animali da compagnia, data la loro incapacità di garantire un ambiente adeguato a tali animali sulla base del concetto dei "cinque domini".

Le prescrizioni in materia di notifica e registrazione si applicano a tutti gli stabilimenti. Tuttavia, vista la carenza di veterinari negli Stati membri e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, il riconoscimento preventivo a seguito di un'ispezione in loco dovrebbe essere applicato solo agli stabilimenti di allevamento che producono più di cinque cucciolate all'anno o che detengono più di cinque cani o gatti femmina.

Al fine di escludere dall'ambito di applicazione del regolamento le donazioni occasionali e irregolari di piccole quantità di cani e gatti da parte di persone fisiche, la relatrice chiarisce la definizione di "immissione sul mercato", che potrebbe essere effettuata solo dagli operatori responsabili di uno stabilimento di allevamento, di uno stabilimento di vendita o di un rifugio.

Per quanto riguarda le prescrizioni concernenti la riproduzione, la relatrice propone modifiche dell'allegato I e un articolo 6 bis separato, in cui si affrontano in modo esaustivo questioni come i limiti di frequenza, l'età minima e massima e il divieto di alcune pratiche di allevamento, come la riproduzione in consanguineità e la riproduzione per produrre ibridi. La relatrice chiarisce che queste pratiche potrebbero essere utilizzate in casi eccezionali e debitamente giustificati, al fine di preservare le razze locali con un pool genetico limitato. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati relativi ai tratti conformazionali eccessivi entro il 2030. Al contempo la relatrice propone che gli organizzatori di mostre, esposizioni e concorsi di bellezza non

includano cani o gatti che presentano tratti conformativi eccessivi o che sono stati mutilati per tali eventi.

Sono vietate le pratiche di mutilazioni come il taglio delle orecchie, il taglio della coda e la rimozione degli artigli, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica. Alcune pratiche di manipolazione dolorose, come l'uso di collari a strozzo con punte o di collari a strozzo senza fermo di sicurezza, saranno completamente vietate. La museruola può essere utilizzata solo per motivi di sicurezza e di salute pubblica o di protezione e di benessere degli animali e per il tempo minimo necessario.

La relatrice prende atto delle prove scientifiche che dimostrano come i metodi alternativi alla castrazione chirurgica potrebbero in alcuni casi essere più adatti e non presentare gli effetti collaterali della castrazione chirurgica. Per questo motivo, la proposta di relazione consente esplicitamente ai veterinari di prendere in considerazione la sterilizzazione non chirurgica rispetto a quella chirurgica, quando appropriato, chiarendo al contempo la differenza tra le due nell'articolo 3.

Al fine di garantire la tracciabilità e l'interoperabilità tra le banche dati, tutti i cani e i gatti saranno identificati individualmente e registrati in una banca dati nazionale prima di essere immessi sul mercato. In linea con la proposta originale della Commissione, la relatrice riconosce l'impianto di un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip come misura predefinita per conformarsi a tale obbligo. Tuttavia il progetto di relazione consente esplicitamente ai veterinari di ritardare l'impianto del microchip o di rimuoverlo stando alle preoccupazioni in merito alla salute dell'animale. Inoltre la relatrice propone che la Commissione includa nelle relazioni di valutazione, sulla base della valutazione degli sviluppi tecnologici, la possibilità di utilizzare mezzi di identificazione alternativi, meno invasivi dell'impianto di un trasponditore.

Per quanto riguarda le importazioni provenienti da paesi terzi, la relatrice distingue tra le importazioni di cani e gatti per l'immissione sul mercato dell'UE e le importazioni per i movimenti a carattere non commerciale, con l'obiettivo di prevenire le frodi e migliorare la tracciabilità di tali animali. In entrambi i casi, i cani o i gatti dovranno essere identificati con un microchip prima del loro ingresso nell'UE. Nel primo caso, l'importatore deve garantire la registrazione da parte di un veterinario in una banca dati dell'UE entro cinque giorni lavorativi dall'ingresso nell'Unione. Nel secondo caso, l'ingresso di cani o gatti nell'UE dovrà essere notificato preventivamente dal proprietario in una banca dati online dell'Unione per animali da compagnia in viaggio, che dovrà essere gestita dalla Commissione.

Infine la relatrice ha inoltre introdotto disposizioni connesse alla protezione dei dati per garantire la protezione dei dati personali contenuti ad esempio nelle banche dati di cani e gatti o nelle informazioni trasmesse dagli stabilimenti.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Four Paws
Eurogroup for Animals
VIRBAC
Federazione veterinari europei
Merck Sharp & Dohme Europe Belgium SRL
AnimalhealthEurope
Arnika, z.s.
Unità europea di Greenpeace
Hnutí DUHA – Friends of the Earth
WWF Repubblica ceca
ČSOP/Society for Animals Česká společnost ornitologická
Svoboda zvířat Plzeň, z.s
Federation Cynologique

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, [il relatore/la relatrice dichiara / i relatori/le relatrici dichiarano] di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.